

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA****RICORSO****CON ISTANZA CAUTELARE**

**Per** la **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUNTOEVIRGOLA** (per brevità: “Puntoevirgola”), C.F. 97301370587 e P.IVA 13096471001, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Riccardo Rocchi (C.F. RCCRCR63D12H501B), con sede in Roma (00189), Largo San Godenzo n. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Angelucci (C.F. NGLDVD77B06H501B – pec [davideangelucci@ordineavvocatiroma.org](mailto:davideangelucci@ordineavvocatiroma.org)), Emanuele Calcagno (C.F. CLCMNL77M18H501Q – p.e.c. [emanuelecalcagno@ordineavvocatiroma.org](mailto:emanuelecalcagno@ordineavvocatiroma.org)) e Alessandro Sgrulletta (C.F. SGRLSN93L14D773E – pec [alessandrosgrulletta@ordineavvocatiroma.org](mailto:alessandrosgrulletta@ordineavvocatiroma.org)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma (00195), Piazzale Clodio n. 8, fax 06/5920270, giusta procura allegata al presente atto

**CONTRO**

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SPORT** (per brevità: “Dipartimento”), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- **ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ATTIVITÀ SPORTIVE CONFEDERATE** (per brevità: “EPS A.S.C.”), C.F. 97644950012 P.IVA. 09003401008, con sede in Roma (00198), Via Reno n. 30, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DI**

- **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE**, C.F. 80080170584 e P.IVA 02121341008, con sede in Roma (00197), Lungotevere dell'Acqua Acetosa n. 119, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIRO VOLLEY**, C.F. 97223170586, con sede in Roma (00199), Viale Arrigo Boito 143, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY LADISPOLI**, C.F. 07380510581 e P.IVA 01762611000, con sede in Ladispoli (RM), Via Nervi 26 (00055), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI RITENUTE PIÙ IDONEE, PRIMA FRA TUTTE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O IL RIESAME E/O L'INGIUNZIONE AL PAGAMENTO**

- della nota prot. n. 4529 del 30 marzo 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessa in pari data all'EPS A.S.C. (*cf. doc. n. 12*) e da quest'ultima alla Puntovirgola in data 5 aprile 2023 (*cf. doc. n. 13*), da cui risulta che la Puntovirgola è stata esclusa dall'ammissione al contributo;
- della p.e.c. dell'Ufficio Sport del 14 aprile 2023 (*cf. doc. n. 15*), con la quale viene specificato ulteriormente il motivo di esclusione della ricorrente dall'ammissione al contributo;
- delle graduatorie tutte adottate dalla Presidenza del Consiglio (*cf. doc. n. 18, 19 e 20*);
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.

**NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO  
DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CONDANNA**

dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento richiesto relativamente alla corresponsione del contributo di cui al d.P.C.M. del 30 giugno 2022 a favore di Puntoevirgola per complessivi € 25.000,00, per come accertato e verificato anche dall'EPS A.S.C. ai sensi del cit. d.P.C.M., potendo il Giudice pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, trattandosi di attività per cui non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non essendo necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

### FATTO

1. Con d.P.C.M. del 30 giugno 2022 — in attuazione dell'art. 9, co. 3, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. con mod. dalla l. 28 marzo 2022, n. 25 (e dell'art. 7, co. 3 del d.l. 1° marzo 2022, n. 17, conv. con mod. dalla l. 27 aprile 2022, n. 34) — venivano individuati, con riguardo al contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive aventi ad oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, *«le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo»*, per l'importo complessivo stanziato di € 53.000.000,00 (*cf.* **doc. n. 1**).

2. Per quanto qui interessa, il cit. d.P.C.M. prevede:

- quanto alle modalità di presentazione della domanda (art. 2), che i soggetti interessati, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, avrebbero dovuto presentare le domande per il tramite degli Enti presso cui sono affiliati, i quali avrebbero dovuto *«verifica[re] l'esistenza dei requisiti di ammissione di cui al successivo articolo 3 delle richieste di contributo ricevute, assevera[re] il numero di tesserati dichiarato dalla Associazione o Società sportiva e predispo[rre] un prospetto, sulla base di un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari»* e successivamente trasmettere tale prospetto al competente

Dipartimento, che, esaminata la documentazione, avrebbe poi provveduto alla liquidazione;

- con riguardo ai presupposti oggettivi (art. 3), tra gli altri, la *«gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo»*;
- rispetto al *quantum* erogabile (art. 4), che l'importo sarebbe ammontato a *«euro venticinquemila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati [...] Nel caso che un'associazione/ società sportiva dilettantistica sia titolare di più di una palestra, anche di discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile»* e, altresì, che *«I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione»*.

**3.** La Puntovirgola, affiliata dell'EPS A.S.C., ha nella sua esclusiva disponibilità n. 4 impianti sportivi per una superficie utile totale lorda di complessivi 1.782,35 m<sup>2</sup> e segnatamente:

- 1) il **Centro Sportivo Municipale “Manuele Murgia”**, sito in Roma, Via Morro Reatino snc di **1.040, 35 m<sup>2</sup>** (come da disciplinare di concessione di Roma Capitale, Municipio Roma XV, prot. CU/2013/22435 del 26.03.2013 *sub doc. n. 2* e successiva determina dirigenziale del Municipio Roma XV prot. CU/88/2021 del 20.01.2021 *sub doc. n. 3*);
- 2) l'**Istituto Comprensivo Publio Vibio Mariano (Plesso “Sesto Miglio”)**, sito in Roma, Via al Sesto Miglio n. 78, di **260,00 m<sup>2</sup>** (come da disciplinare

di affidamento del Municipio Roma XV prot. CU/97037 del 5.09.2019 *sub doc. n. 4*);

3) l'**Istituto Comprensivo Parco di Veio (Plesso "Massimo Gizzio")**, sito in Roma, Via Morro Reatino n. 45, di **229,00 m<sup>2</sup>** (come da disciplinare di affidamento del Municipio Roma XV prot. CU/97039 del 5.09.2019 *sub doc. n. 5*);

4) l'**Istituto Comprensivo Publio Vibio Mariano (Plesso "San Godenzo")**, sito in Roma, Via San Godenzo n. 200, di **253,00 m<sup>2</sup>** (come da disciplinare di affidamento del Municipio Roma XV prot. CU/97041 del 5.09.2019 *sub doc. n. 6*).

**4.** Pertanto, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal cit. d.P.C.M., in data 14 agosto 2022, l'odierna ricorrente presentava all'EPS A.S.C. la domanda d'accesso al contributo *de quo* (cfr. **doc. n. 7**).

È necessario qui rimarcare che, nella p.e.c. di inoltro all'EPS A.S.C., Puntovirgola specificava di chiedere l'"*accesso al contributo a fondo perduto in favore di gestori di impianti sportivi per un totale € 25.000.00*" e sottolineava espressamente quanto segue:

*"Si fa presente che sulla vostra domanda di accesso per motivi di spazio nel vostro modulo è stato inserito solo l'indirizzo dell'Impianto Sportivo Manuele Murgia ma la scrivente ha in gestione altre [n. 3] palestre che sono oggetto della presente domanda.*

*Quindi si richiede la massima attenzione nel segnalare ed indicare al Dipartimento Sport l'esistenza di dette strutture sportive al fine di evitare il calcolo del contributo solo su quella indicata nel vostro modulo*".

Nel corpo della stessa p.e.c. veniva anche elencata tutta quanta la documentazione allegata e richiesta dal d.P.C.M., così composta:

*"1) Vostra domanda di accesso sia in formato editabile che PDF con firma autografa*

*2) Atto Costitutivo e Statuto dell'Asd Puntovirgola*

- 3) *Dichiarazione Asseverata di un Ingegnere per la metratura e le specifiche delle n. 4 palestre in concessione ed affidamento*
- 4) *Dichiarazione di un Dottore Commercialista sul numero degli istruttori e dei compensi erogati*
- 5) *Disciplinare di Affidamento del Municipio Roma XV della Palestra Sesto Miglio*
- 6) *Disciplinare di Affidamento del Municipio Roma XV della Palestra San Godenzo*
- 7) *Disciplinare di Affidamento del Municipio Roma XV della Palestra Massimo Gizio*
- 8) *Disciplinare di Concessione del Municipio Roma XV dell'Impianto Sportivo Manuele Murgia + Determina Dirigenziale del Municipio Roma XV di prolungamento della Concessione fino al 31/12/2024*
- 9) *Codice Fiscale e Partita IVA con codice Ateco*
- 10) *Certificato Registro CONI per l'anno 2022*
- 11) *Vostro File Excel Compilato”*.

**5.** Con successiva p.e.c. del 31 agosto 2022, la Puntovirgola, nella persona del legale rappresentante, specificava all'EPS A.S.C., altresì, che “nella PEC del 14/08/2022 , tra i vari documenti ho allegato n.3 contratti di affidamento di n. 3 palestre regolarmente registrati con scadenza nel 2023 e n.1 contratto di concessione dell'impianto sportivo scaduto al 31/03/2019. Insieme a detto contratto ho allegato una D.D. del Municipio Roma XV che formalizza il regolare possesso di detto impianto fino al 31/12/2024 [...] Pertanto la presente PEC vuole sottolineare che tutti i documenti allegati sono regolari e conformi al decreto di accesso per tali contributi e che quindi la domanda deve essere inviata per il totale richiesto dalla scrivente che è pari a € 25.000,00” (cfr. **doc. n. 8**).

**6.** Il successivo 30 settembre 2022 l'EPS A.S.C. inviava la domanda per conto di Puntovirgola al Dipartimento (cfr. **doc. nn. 9 e 9bis**), attestando — giusta la previsione dell'art. 2 del d.P.C.M. del 30 giugno 2022 — la sussistenza di tutti i presupposti per l'accesso al contributo per complessivi € 25.000,00 (come evincibile dal file “contributo-impianti-sportivi.xlsx” *sub doc. n. 9bis*, alla voce “importo da erogare” nella casella corrisponde alla Puntovirgola).

Di conseguenza, EPS A.S.C. aveva già valutato, ai sensi proprio dell'art. 2 del cit. d.P.C.M., il diritto della Puntovirgola ad essere destinataria del contributo richiesto.

Per mera dimenticanza dell'EPS A.S.C., però, non venivano trasmessi — per come Puntovirgola apprenderà solo da successiva istanza d'accesso agli atti *ex* artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 in data 20 aprile 2023 (*cf.* **doc. nn. 10 e 11**) — l'atto costitutivo e lo statuto della Puntovirgola (*cf.* **doc. n. 9bis**), sebbene anch'essi fossero stati allegati alla domanda trasmessa all'EPS A.S.C. del 14 agosto 2022 (*cf.* **doc. n. 7**).

La circostanza però non è rilevante proprio perché la valutazione in ordine all'esistenza dei requisiti era propria degli organismi sportivi (EPS A.S.C.) e non anche del Dipartimento, che avrebbe dovuto provvedere solamente alla liquidazione dei contributi, in considerazione delle somme stanziare in rapporto alle richieste pervenute (lettura combinata degli artt. 2, 4 e 5 del cit. d.P.C.M.).

**7.** In data 30 marzo 2023 il Dipartimento trasmetteva all'EPS A.S.C. (e non anche alla Puntovirgola) una nota contenente la motivazione per cui la Puntovirgola avrebbe dovuto essere esclusa dal contributo *de quo* (*cf.* **doc. n. 12**) e ciò senza alcuna revoca del provvedimento con cui veniva riconosciuto alla ricorrente il diritto al contributo da parte della EPS A.S.C.:

“L'esclusione è dovuta all'assenza di un negozio giuridico che legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva di un impianto sportivo, ex art. 3, co. 1, lett. a), dpcm 30 giugno 2022:

*(l'utilizzo delle strutture non è esclusivo ed è consentito ad altre associazioni sportive e alle scuole).*

- L'esclusione è dovuta, altresì, all'assenza della documentazione di cui all'art. 2, dpcm 30 giugno 2022:

(Assenti statuto e documentazione idonea ad attestare il requisito per la gestione degli impianti)”.

**8.** In data 5 aprile 2023 l’EPS A.S.C. trasmetteva alla Puntoevirgola le motivazioni dell’esclusione (*cf.* **doc. n. 13**), che così, per la prima volta, ne veniva a conoscenza e ne prendeva contezza.

Dal tenore della motivazione d’esclusione, Puntoevirgola si avvedeva, così, che (forse) era stato preso in considerazione dal Dipartimento unicamente l’impianto sportivo di “Manuele Murgia” e non anche gli altri tre, pure oggetto di domanda.

**9.** Il giorno successivo, 6 aprile 2023, Puntoevirgola — con nota rivolta all’EPS A.S.C. — *(i)* rappresentava che la documentazione ritenuta mancante dal Dipartimento era già stata a suo tempo trasmessa all’EPS A.S.C. con la domanda del 14 agosto 2022 (*cf.* **doc. n. 7**) e *(ii)* allegava, a dimostrazione della disponibilità esclusiva dell’impianto di “Manuele Murgia, una nota di Roma Capitale dello stesso giorno (6 aprile 2023), in cui l’Amministrazione comunale asseverava la disponibilità dell’impianto in forza di “concessione in via esclusiva” (*cf.* **doc. nn. 14 e 14bis** e, nello specifico, il doc. “*nota Roma Capitale del 6.04.2023*”).

**10.** Il 7 aprile 2023 l’EPS A.S.C. trasmetteva tale nota della Puntoevirgola al Dipartimento, unitamente alla relativa documentazione (*cf.* **doc. nn. 14 e 14bis**).

**11.** In risposta, con p.e.c. del 14 aprile 2023, il Dipartimento — limitatamente all’impianto sportivo “Manuele Murgia”, con ciò rendendosi evidente che l’istruttoria del Dipartimento si era limitata, illegittimamente, solo a tale impianto, omettendo di valutare anche gli altri tre oggetto di domanda — rappresentava, con motivazione solo apparente, che l’atto concessorio dell’impianto di “Manuele Murgia” escluderebbe il necessario requisito della detenzione in via esclusiva *ex* art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. del 30 giugno 2022 (*cf.* **doc. n. 15**).

**12.** Il 18 aprile 2023 perveniva alla Puntoevirgola, a mezzo EPS A.S.C., una nota del Dipartimento del 14 aprile 2023, con cui lo stesso Dipartimento



rappresentava che potevano essergli inoltrate le istanze di autotutela unicamente a mezzo degli Enti affilianti (ossia, nel caso di specie, tramite EPS A.S.C.). Nella citata nota si legge anche che: “*A tale scopo, dovrà pervenire [da parte degli Enti affilianti] il prospetto tipo (già in vostro possesso), nel quale potrete asseverare riga per riga (ovvero pratica per pratica) il positivo esito della vostra lavorazione, in ordine a ogni singolo requisito richiesto*” (cfr. **doc. n. 23**, pag. 2).

**13.** In data 26 aprile 2023, quindi, Puntoevirgola presentava all’EPS A.S.C. istanza di autotutela (cfr. **doc. n. 16**), rappresentando l’erroneità della ritenuta mancata detenzione esclusiva dell’impianto di “Manuele Murgia” e lamentando, comunque, il fatto che non fossero stati per nulla valutati gli altri n. 3 impianti oggetto di domanda, che avrebbero comunque dovuto portare al riconoscimento di almeno € 15.000,00, stante, per essi, la sussistenza di tutti i presupposti previsti dal d.P.C.M. del 30 giugno 2022.

**14.** Il 27 aprile 2023 l’istanza di autotutela della Puntoevirgola veniva formalmente trasmessa dall’EPS A.S.C. — anche in questo caso previo vaglio ed attestazione della ricorrenza di tutti i presupposti per l’accesso a complessivi € 25.000,00 — al Dipartimento (cfr. **doc. n. 17** e, nello specifico, il *file* “contributo-impianti-sportivi.xlsx”, nella cartella “97301370587 ASD PUNTOEVIRGOLA.zip” della p.e.c. “Istanza di autotutela ASD PUNTOEVIRGOLA (C.F. 97301370587)”; *file* qui allegato singolarmente per comodità *sub doc. n. 24*).

**15.** Ad oggi, sebbene — come si apprende dalla consultazione del sito della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER LO SPORT (cfr. **doc. n. 18**) — sia in costante aggiornamento la graduatoria degli ammessi al contributo (cfr. **doc. n. 19**), anche alla luce delle istanze di autotutela pervenute al Dipartimento, la Puntoevirgola non risulta ancora tra i beneficiari (cfr. **doc. n. 20**, recante “*primo elenco, integrato con ulteriori rettifiche, degli ammessi al*

*contributo a fondo perduto di cui al dpcm 30 giugno 2022*” pubblicato il 4 maggio 2023), né tantomeno è stato dato riscontro all’istanza in autotutela presentata.

\* \* \*

A fronte di ciò sussiste l’interesse della Puntovirgola alla presente impugnativa. Difatti, già solo alla luce della predetta ricostruzione, i provvedimenti impugnati appaiono *ictu oculi* illegittimi, oltre che ingiusti, per i seguenti motivi in punto di

## **DIRITTO**

### **I**

**VALUTAZIONE DEL DIPARTIMENTO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO DI SPECIE: VIOLAZIONE DEL D.P.C.M. 30 GIUGNO 2022; CARENZA E/O DIFETTO DI POTERE E ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ.**

**VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990.**

In base al d.P.C.M., la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha demandato alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportivo e agli Enti di Promozione Sportiva il compito di verificare l’esistenza dei requisiti di ammissione al contributo (art. 2), mediante l’elaborazione di prospetti, contenenti i potenziali beneficiari in possesso dei requisiti, da trasmettere poi al Dipartimento per lo Sport ai fini della liquidazione (art. 5, comma 2).

Il Dipartimento per lo Sport aveva il precipuo (e unico) compito di determinare l’ammontare dei relativi contributi, anche in considerazione del numero di potenziali beneficiari, in rapporto alle risorse stanziare: *«I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione»* (art. 4, comma 3).

Nella fattispecie, quindi, nel momento in cui EPS A.S.C. ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il contributo, la valutazione era stata già definitivamente adottata.

La Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport per poter assumere un provvedimento di natura diversa e contraria rispetto a quello della EPS A.S.C. avrebbe dovuto revocare quello adottato da quest'ultima e comunque i poteri a questa conferiti.

Nella sostanza, il provvedimento di esclusione della ricorrente è stato adottato in assenza dei poteri in concreto, atteso che tale potere è conferito dallo stesso d.P.C.M. agli organismi sportivi.

In ogni caso, appare configurato il vizio dell'eccesso di potere per contraddittorietà, perché si hanno, sostanzialmente, in esistenza due distinti provvedimenti di segno diverso, uno quello adottato dall'organismo sportivo investito del potere e l'altro quello qui impugnato adottato da un soggetto che avrebbe dovuto soltanto determinare l'entità dei contributi alla luce del numero complessivo delle domande presentate.

Già sotto tale profilo, dunque, i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati, con conseguente accoglimento delle domande spiegate (erogazione del contributo alla ricorrente, non residuando più alcuna attività istruttoria da compiere ovvero riedizione “vincolata” del potere, nella misura in cui l'ammissione della Puntoevirgola determinerebbe una revisione dei contributi nei confronti della platea dei soggetti ammessi).

Ad ogni modo, quand'anche dovesse ritenersi sussistente, nella specie, un potere del Dipartimento in ordine alla verifica dei requisiti in capo ai singoli beneficiari — già individuati, come tali, dai singoli Enti affilianti — comunque l'attività condotta da tale Ente è affetta dalla violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 in quanto avrebbe dovuto prevedere un procedimento aggravato supportato da idonea motivazione atta a superare il vaglio positivo della EPS.

I provvedimenti impugnati meritano quindi l'annullamento per i vizi indicati in rubrica.

In ogni caso, i provvedimenti sono inficiati anche dalle gravi illegittimità che si andranno a stigmatizzare nei successivi motivi.

## II

**MANCATO ESAME, DA PARTE DEL DIPARTIMENTO, DELLA DOMANDA DELLA PUNTOEVIRGOLA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO RISPETTO A N. 3 IMPIANTI (DEI 4 COMPLESSIVI): ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, OMISSIONE E DIFETTO D'ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 3, 5 E 6 DEL D.P.C.M. DEL 30 GIUGNO 2022.**

L'esclusione *tout court* della Puntoevirgola dal beneficio di specie — fermo il precedente motivo — anche affetta da una macroscopica illegittimità nell'istruttoria condotta dal Dipartimento, sostanziata in un'approssimativa e parziale valutazione dell'oggetto della domanda.

Come si è visto, infatti, la domanda riguardava specificamente l'accesso al contributo per complessivi € 25.000,00, in forza della disponibilità della Puntoevirgola di n. 4 impianti per un totale di 1.782,35 m<sup>2</sup>: ① “Manuele Murgia” (di 1.040,35 m<sup>2</sup>), ② “Sesto Miglio” (di 260,00 m<sup>2</sup>), ③ “Massimo Gizzio” (di 229,00 m<sup>2</sup>) e ④ “San Godenzo” (di 253,00 m<sup>2</sup>).

Invece, le motivazioni dell'esclusione del Dipartimento si appuntano esclusivamente sulla ritenuta inidoneità del solo impianto di “Manuele Murgia”. Emerge evidente, dunque, come gli altri impianti di “Sesto Miglio”, “Massimo Gizzio” e “San Godenzo” non siano stati per nulla esaminati e fatti oggetto di specifica valutazione.

Ora — in disparte l'erroneità anche dell'esclusione riferita all'impianto di “Manuele Murgia”, che sarà oggetto di specifica doglianza *infra* — la domanda

della Puntovirgola avrebbe dovuto essere accolta quantomeno rispetto agli impianti di “Sesto Miglio”, “Massimo Gizzio” e “San Godenzo”, per l’importo di € 15.000,00, sussistendo per essi tutti i requisiti richiesti dal d.P.C.M. del 30 giugno 2022.

Difatti, norma dell’art. 4, co. 1, del d.P.C.M. del 30 giugno 2022, «*Il contributo di cui all’art. 1 sarà assegnato ai soggetti aventi diritto di cui al presente decreto come segue, salvo quanto previsto al successivo comma 3:*

*a) Euro quindicimila per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati; [...] Nel caso che un’associazione/società sportiva dilettantistica sia titolare di più di una palestra, anche di discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra fino al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a trentamila euro per le palestre con superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati».*

Invece, nessuna istruttoria è stata condotta rispetto a tali impianti ed il Dipartimento ha erroneamente ritenuto che la domanda della Puntovirgola riguardasse unicamente l’impianto di “Manuele Murgia”.

È evidente, dunque, il macroscopico difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti oggetto di domanda.

Del resto, nessun dubbio sussiste sul fatto che Puntovirgola abbia chiesto l’erogazione del contributo *de quo* rispetto a tutti e n. 4 gli impianti detenuti in via esclusiva.

Sebbene, infatti, uno dei documenti inviati (quello contenente il *file* della domanda formale) sia stato compilato da Puntovirgola solo rispetto all’impianto di “Manuele Murgia”, dal momento che il *file editabile*, per evidenti limitazioni di spazio, non consentiva l’indicazione anche degli altri impianti, comunque la circostanza che la domanda si riferisse a tutti quanti gli impianti era ben evincibile ed acclarata.

Nella parte in fatto è stato sufficientemente riportato come Puntovirgola avesse chiaramente specificato tali circostanze: *cf.* punti 4. e 5. del fatto e i **doc. nn. 7 e 8.**

Difatti, l'EPS A.S.C., soggetto a ciò deputato dallo stesso d.P.C.M., ha acclarato la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dei contributi e ha formalmente richiesto al Dipartimento l'erogazione di € 25.000,00 — il che necessariamente presupponeva l'esame di tutti e quattro gli impianti (“Manuele Murgia” avrebbe determinato il diritto della Puntovirgola a “soli” € 20.000,00, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) del cit. d.P.C.M.) — a favore della Puntovirgola nell'apposito prospetto (*cf.* file “contributo-impianti-sportivi.xlsx” *sub* **doc. n. 9bis**, alla voce “importo da erogare” nella casella corrisponde alla Puntovirgola).

E tale prospetto era l'unico documento rilevante ai fini dell'individuazione dell'oggetto della domanda e della determinazione del *quantum* richiesto, ai sensi dell'art. 2, co. 5-6, del cit. d.P.C.M..

A norma di siffatta previsione, infatti, l'Ente di Promozione Sportiva (nel nostro caso EPS A.S.C.) «*verifica l'esistenza dei requisiti di ammissione di cui al successivo articolo 3 delle richieste di contributo ricevute, assevera il numero di tesserati dichiarato dalla Associazione o Società sportiva e predispose un prospetto, sulla base di un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, elencante i dati identificativi dei potenziali beneficiari; tale prospetto è trasmesso al medesimo Dipartimento [...] 6. Il Dipartimento per lo sport riceve i prospetti predisposti ai sensi del comma 5 e la documentazione allegata in fase di presentazione delle domande di richiesta del contributo, e provvede a determinare l'ammontare dei relativi contributi*».

E nel prospetto inviato dall'EPS A.S.C. veniva chiaramente richiesto l'accesso per € 25.000,00 (*cf.* file “contributo-impianti-sportivi.xlsx” *sub* **doc. n. 9bis**)!

Ancora, la necessità del Dipartimento di esaminare anche gli impianti di “Sesto Miglio”, “Massimo Gizzio” e “San Godenzo” — oltre che di “Manuele Murgia”

— era evidente dalla documentazione tutta allegata a fondamento della domanda della Puntovirgola (*cf.* **doc. n. 9bis**):

- ✓ la “dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato” (art. 3, co. 1, lett. c) del d.P.C.M.) si riferiva a tutti quanti i 4 impianti (*cf.* file “ASSEVERAZIONE.pdf” *sub* **doc. n. 9bis**);
- ✓ erano stati allegati tutti i documenti dimostrativi del possesso e/o detenzione di tali impianti (*cf.* files “ASSEVERAZIONE.pdf”, “Disciplinare di Concessione Impianto Manuele Murgia.pdf”, “Disciplinare Affidamento Palestra Sesto Miglio - Asd Puntovirgola.pdf”, “Disciplinare Affidamento Palestra San Godenzo 2019-2023 - Asd Puntovirgola.pdf”, “Disciplinare Affidamento Palestra Massimo Gizio - Asd Puntovirgola.pdf” e “Determina esecutiva Rideterminazione Prolungamento Concessione Impianto Sportivo Capitolino Murgia.pdf” *sub* **doc. n. 9bis**), documentazione che, all’evidenza, non avrebbe avuto senso se la domanda si riferiva unicamente all’impianto di “Manuele Murgia”.

Da tutto quanto sopra, emergono evidenti le illegittimità, indicate in rubrica, in cui è incorsa l’Amministrazione.

Con la conseguenza che deve essere condotto l’esame della domanda riferita agli impianti di “Sesto Miglio”, “Massimo Gizio” e “San Godenzo”, che, già da sé, avrebbero determinato un contributo di € 15.000,00 a favore di Puntovirgola.

Fermo, comunque, il precedente motivo di ricorso, che determinerebbe ex sé l’accesso al contributo della Puntovirgola, anche ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a..

### III

**ERRONEITÀ DEL GIUDIZIO DEL DIPARTIMENTO CIRCA LA RITENUTA INSUSSISTENZA DEL “POSSESSO O DETENZIONE IN VIA ESCLUSIVA” DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI “MANUELE MURGIA” DA PARTE DELLA PUNTOEVIRGOLA: ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO LESIVA DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

**SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’AZIONE DI “ESATTO ADEMPIMENTO” EX ART. 34, CO. 1, LETT. C) C.P.A..**

Fermo quanto appena rilevato nel precedente motivo, anche il giudizio del Dipartimento (invero l’unico condotto) in ordine alla mancata detenzione esclusiva della Puntoevirgola dell’impianto di “Manuele Murgia” si fonda su di un’errata interpretazione dell’atto concessorio e, in definitiva, su un difetto d’istruttoria e valutazione dei fatti.

A ciò si aggiunge l’ulteriore illegittimità della sostanziale divergenza delle decisioni prese rispetto a questioni analoghe: infatti, a quanto consta, altre associazioni dilettantistiche che versano in una situazione speculare a quella della Puntoevirgola risultano essere state ammesse al contributo *de quo*.

**II.i** Per come si è visto, l’unico motivo ostativo emerso rispetto all’accesso al contributo rispetto all’impianto di Manuele Murgia” è risultato essere un’asserita condivisione degli spazi nella gestione dello stesso.

Infatti, sebbene inizialmente i motivi escludenti risiedevano anche in un presunto difetto della documentazione allegata alla domanda, poi, in seguito, le



determinazioni del Dipartimento si sono appuntate unicamente sull'asserita disponibilità condivisa dell'impianto di "Manuele Murgia" (cfr. **doc. nn. 12 e 15**). Orbene, tale convincimento dell'Amministrazione è fuorviato da un'errata interpretazione degli atti e da un'istruttoria condotta superficialmente e, quindi, del tutto carente.

Il d.P.C.M. prevede quale requisito oggettivo la detenzione o il possesso di un impianto sportivo, in forza di titolo giuridico che assicuri la gestione esclusiva del relativo impianto.

Invero, così dispone l'art. 3, co. 1, lett. a), del d.P.C.M.:

*«Possono avere accesso al contributo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:*

- a) ***gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo***».

In altre parole, la gestione dell'impianto deve essere assicurata dalla relativa disponibilità esclusiva, che, come tale, non deve essere compromessa dalla sussistenza di pari poteri gestori.

Allorquando, invece, dovessero concorrere altri soggetti nella gestione dell'impianto stesso non potrebbe accedersi al contributo, perché difetterebbe il possesso e/o la detenzione in via esclusiva.

Questa è l'interpretazione giuridica che si ricava dalla disposizione di specie.

Com'è noto, infatti, possesso e detenzione sono categorie giuridiche ben precise: tali istituti sono caratterizzati dal medesimo elemento oggettivo — ossia la materiale disponibilità del bene (*corpus*) — e si distinguono per il diverso stato soggettivo (*animus detinendi o rem sibi habendi*) esternalizzato al momento in cui si acquisisce la materiale disponibilità del bene; venendo in rilievo, in definitiva,

ai fini del discriminare, il titolo giuridico o le modalità di fatto in forza delle quali si acquista tale disponibilità.

Ebbene, Puntoevirgola, in forza di un atto concessorio di Roma Capitale ha la disponibilità esclusiva dell'impianto di "Manuele Murgia", nel senso che essa è la sola legittimata alla gestione dello stesso, sopportandone i relativi oneri e traendone i conseguenti benefici.

Ciò proprio sulla base della *ratio*, della causa e della natura dell'istituto della concessione amministrativa: l'Ente Pubblico proprietario concede la gestione di un impianto ad un soggetto privato per un determinato periodo di tempo ed a fronte di un canone "ridotto", in virtù della necessità di garantire l'accesso all'impianto a determinate categorie di utenti a prezzi calmierati, oltre che della necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

È vero, dunque, che Roma Capitale ha previsto la possibilità di "riservare" l'accesso all'impianto a determinate categorie di soggetti, ma ciò non vale ad inficiare la gestione esclusiva dello stesso in capo alla Puntoevirgola, che, difatti, è l'unica a dover sopportare i costi connessi al mantenimento dell'impianto, per renderlo attivo e funzionale.

Non solo.

A ben vedere, da una corretta lettura della clausola concessoria *de qua*, emerge come essa — lungi dal determinare una gestione condivisa dell'impianto (come vorrebbe ritenere il Dipartimento) — si limita, più semplicemente, a prevedere che l'impianto possa essere destinato a determinati terzi, sempre però previo assenso ed intermediazione della Puntoevirgola.

In altri termini, l'atto di concessione si limita a prevedere, astrattamente, che istituti scolastici possano utilizzare (e non gestire: *sic!*) l'impianto detenuto in via esclusiva dalla Puntoevirgola, ma solamente previo l'indispensabile assenso dello stesso concessionario Puntoevirgola e della concedente Roma capitale.

Concedente che, ovviamente, proprio in quanto proprietario ed in forza dell'atto concessorio, si è riservato, astrattamente, la possibilità di stabilire dei canoni e particolari tempistiche d'utilizzo dell'impianto a favore di particolari categorie; ma non anche di imporre l'utilizzo a terzi escludendo quello della Puntovirgola ed esautorandone il relativo potere gestorio (e detentorio)!!!

Questo è il tenore letterale della clausola in questione, contenuta all'art. 5, punto 21 dell'atto di concessione:

“Il Concessionario ha l'obbligo:

21. di gestire l'impianto nel **rispetto dei criteri di ripartizione delle fasce di utilizzazione stabiliti dall' Amministrazione capitolina** per garantire i programmi dell'attività scolastica e di quella sportiva di base **e dei relativi programmi gestionali definiti con l' Amministrazione capitolina** ed in particolare:

a) nelle fasce orarie antimeridiane dei giorni feriali l'impianto deve essere reso disponibile per lo svolgimento di **attività programmate con le scuole** del territorio entro il mese di giugno dell'anno sportivo precedente. **Per tali attività il Concessionario deve applicare le tariffe dell'Amministrazione capitolina d'intesa con l'autorità scolastica.** In mancanza di richieste da parte dei citati Organismi, il concessionario favorisce l'attività di soggetti portatori di handicap o di altre particolari categorie di utenti curando di pubblicizzare tali servizi in collaborazione con il Municipio competente per territorio. Qualora le fasce orarie antimeridiane non fossero pienamente utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui sopra, il Concessionario può promuovere altre attività di carattere promozionale od agonistico. Nelle fasce orarie pomeridiane deve essere favorita l'attività promozionale di base.

b) **Nel caso di utilizzo dell'impianto per attività agonistica da parte di Società che ne facciano richieste al Concessionario devono essere**

applicate le tariffe stabilite dall' Amministrazione capitolina sia da parte del Concessionario sia da parte di terzi nei confronti dell'utenza”.

La lettura della clausola — oltre a non legittimare una qualche co-gestione dell'impianto con soggetti terzi (le scuole: *sic!*) — specifica unicamente che Puntoevirgola, nell'arco delle ore individuate dall'Amministrazione (“rispetto dei criteri di ripartizione delle fasce di utilizzazione stabiliti dall' Amministrazione capitolina per garantire i programmi dell'attività scolastica e di quella sportiva di base”), possa essere chiamata a mettere a disposizione l'impianto alle scuole, ma pur sempre previo suo assenso (“programmi gestionali definiti con l' Amministrazione capitolina”).

Peraltro, l'impianto *de quo* è in gestione dal 2013 alla Puntoevirgola e mai è stato destinato all'attività scolastica.

Quand'anche, poi, dovesse convenirsi, in futuro, un utilizzo da parte delle scuole (o nella astratta possibilità di tale eventualità), ciò non significa che vi sarebbe una detenzione, ossia una gestione, condivisa!

Del resto, la stessa Roma Capitale ha attestato, nella persona del Direttore della Direzione Socio Educativa, che la concessione e la detenzione dell'impianto della A.S.D. Puntoevirgola è esclusiva (*cfr. doc. n. 14bis* e, nello specifico, il doc. “*nota Roma Capitale del 6.04.2023*”), il che pone una pietra tombale sull'argomento provenendo la dichiarazione dall'ente concedente.

Ma tale dichiarazione purtroppo evidentemente non è stata presa in considerazione dal Dipartimento.

Emergono evidenti, in definitiva, i vizi ravvisati in rubrica.

Ma ciò non basta.

**II.ii** La bontà di siffatta ricostruzione è resa evidente dal fatto che altre associazioni dilettantistiche, che, a quanto consta, versano in situazione analoga a quella della Puntoevirgola, sono state senza alcun problema ammesse al beneficio in esame.

Anche sotto tale profilo, dunque, emerge l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, che ha agito in spregio ai principi di uguaglianza, parità di trattamento e ragionevolezza.

A titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE (C.F. 80080170584: *cfr. doc. n. 22*), pur gestendo un impianto sportivo con clausola analoga a quella qui controversa (*cfr. doc. n. 21*, art. 5, punto 21), risulta ammessa al beneficio *de quo* (*cfr. doc. n. 20*, posizione 1354).

Così come sono state ammesse al contributo altre associazioni dilettantistiche che gestiscono palestre scolastiche: a titolo esemplificativo, ASD GIRO VOLLEY (C.F. 97223170586: *cfr. doc. n. 20*, posizione 1960) e ASD VOLLEY LADISPOLI (C.F. 07380510581: *cfr. doc. n. 20*, posizione 1962).

In definitiva, anche la ritenuta inidoneità dell'impianto di "Manuele Murgia" a fondare la richiesta del contributo *de quo* merita di essere annullata, per le denunciate illegittimità.

**II.iii** Alla luce dei chiarimenti forniti in ordine alla corretta interpretazione della clausola in questione, tenuto conto dell'istruttoria già espletata e, altresì, del fatto che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità da parte del Dipartimento, si ritiene che sussistano i presupposti per statuire la spettanza a favore della Puntoevirgola, quantomeno, di € 20.000,00 corrispondenti al contributo dovuto in relazione all'impianto di "Manuele Murgia" ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. in questione (fermo il diritto anche a ricevere gli ulteriori € 5.000,00 rispetto agli altri n. 3 impianti, che da soli determinerebbero comunque l'accesso al contributo per complessivi € 15.000,00).

#### IV

#### TUTELA CAUTELARE EX ART. 55 C.PA..

Il *fumus boni iuris* appare evidente dalle suesposte considerazioni.

Puntoevirgola avrebbe dovuto ricevere complessivi € 25.000,00 quale contributo a fondo perduto per la gestione dei propri impianti sportivi, avendone tutti i requisiti: € 20.000,00 a fronte dell'erroneità della ritenuta mancata gestione in via esclusiva dell'impianto di "Manuele Murgia"; a cui si sarebbero dovuti sommare ulteriori € 5.000,00 per gli altri impianti (che da soli determinerebbero comunque l'accesso al contributo per complessivi € 15.000,00) di "Sesto Miglio", "Massimo Gizzio" e "San Godenzo", inspiegabilmente neanche presi in considerazione da parte del Dipartimento.

Il fatto di non aver ricevuto il contributo sta cagionando notevole nocumento all'associazione sportiva dilettantistica, soprattutto laddove si consideri che tale contributo è destinato a *«far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»* (art. 9, co. 3 del d.l. n. 4/2022).

Il pregiudizio è *in re ipsa*, in quanto l'esigenza di un'immediata corresponsione dei relativi importi è già insita nella ragione che informa la normativa di cui all'art. 9, co. 3 del d.l. n. 4/2022.

Pertanto, l'ulteriore "attesa" della decisione di merito sarebbe oltremodo fonte di pregiudizio per l'associazione dilettantistica ricorrente, perché la priverebbe di importanti risorse da destinare all'attività sportiva nei centri in questione e, comunque, di risorse che, per lo stesso dettato di legge, sono destinate a riassorbire le perdite determinatesi nel periodo pandemico per i gestori di attività sportive e ricreative.

Ancora, si deve considerare che le concessioni e gli affidamenti degli impianti *de quibus* sono di prossima scadenza e che, dunque, anche qualora il contributo venisse erogato all'esito del merito del giudizio, esso, verosimilmente, non potrebbe comunque essere adeguatamente reinvestito ed impiegato per gli

impianti in questione (a svantaggio anche della collettività che si avvale dei servizi erogati dalla Puntoevirgola).

Si ritiene, conclusivamente, che **adeguata tutela interinale possa essere l'ingiunzione al pagamento dell'importo di € 25.000,00 a titolo di contributo o, in subordine, un immediato riesame della domanda della Puntoevirgola di accesso al contributo per complessivi € 25.000,00, entro il termine che sarà ritenuto congruo da Codesto Tribunale** (anche in considerazione del fatto che l'istanza di autotutela, seppur "sollecitata" dallo stesso dipartimento, è rimasta di fatto inascoltata).

## V

### **AUTORIZZAZIONE (EVENTUALE) ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Il presente ricorso viene notificato anche ad alcuni soggetti che hanno ottenuto il contributo *de quo*, soltanto al fine di evitare eventuali decadenze.

Difatti, dalla sommatoria dei contributi erogati non sembra raggiunto l'importo massimo delle somme stanziare pari ad € 53.000.000,00.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione intimata dovesse rilevare l'esaurimento dei fondi o comunque di voler esercitare la facoltà di aumentare proporzionalmente i contributi già erogati ai sensi degli artt. 3, comma 3 e 4, comma 3 del cit. d.P.C.M., si formula fin d'ora richiesta di autorizzazione per la notifica a mezzo pubblici proclami, nelle forme che contemplino al contempo la conoscibilità ed il minore esborso per il ricorrente.

### **P.Q.M.**

Si insiste nell'accoglimento del ricorso e dell'annessa istanza cautelare, anche ai fini del solo riesame della domanda d'accesso al contributo.

Con ogni conseguenza di legge, anche in merito alla rifusione delle spese e degli onorari di causa, oltre accessori.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato di € 650,00.

Si depositano i documenti citati come da separato foliaro.

Roma, 29 maggio 2023

Avv. Davide Angelucci

Avv. Alessandro Sgrulletta

Avv. Emanuele Calcagno